

VIOLENZA SULLE DONNE

Nuovi «reati»

- **REVENGE PORN**
- **MATRIMONIO FORZATO**
- **CYBERSTALKING**
 - **DOXING**
 - **DEEPFAKE**
 - **SEXTORTION**
- **SLUT SHAMING**



VIOLENZA SULLE DONNE: I “NUOVI REATI”

Parlare oggi di violenza contro le donne significa riconoscere che il fenomeno non si esaurisce più — se mai lo ha fatto — nello spazio fisico. Si estende nella dimensione digitale, nelle relazioni affettive, nei contesti familiari e sociali, assumendo forme nuove, spesso invisibili e per questo ancora più insidiose.

Accanto ai reati tradizionali si sono affermate condotte che fino a pochi anni fa non avevano nemmeno un nome giuridico e che oggi, invece, richiedono tutela immediata. Revenge porn, cyberstalking, sextortion, deepfake a contenuto sessuale, doxing, matrimoni forzati e campagne di slut shaming non sono fenomeni isolati né marginali: sono nuove manifestazioni della medesima radice culturale della violenza di genere.

Secondo i dati delle Nazioni Unite, una donna su tre nel mondo ha subito nel corso della vita violenza fisica o sessuale. L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e l’Istat confermano che la violenza online rappresenta una delle frontiere più in crescita. Non si tratta di aggressioni virtuali senza conseguenze reali: l’impatto psicologico, sociale e lavorativo è spesso devastante e può tradursi in isolamento, perdita di opportunità e, nei casi più estremi, in tragedie irreversibili.

Il legislatore italiano ha iniziato a intervenire: la diffusione illecita di immagini intime è oggi reato autonomo, così come il matrimonio forzato; lo stalking e il cyberstalking sono perseguiti penalmente; la manipolazione digitale delle immagini — i cosiddetti deepfake pornografici — è sempre più oggetto di attenzione normativa e giurisprudenziale. Tuttavia, la legge da sola non basta. Come ricordano la Convenzione di Istanbul e il Parlamento europeo, la prevenzione passa anche dalla cultura, dall’educazione digitale e da una responsabilità collettiva nel riconoscere e contrastare la violenza in tutte le sue forme.

È necessario dirlo con chiarezza: la violenza contro le donne non inizia con un pugno e non finisce con una denuncia. Può cominciare con un ricatto online, con la pubblicazione non consensuale di una foto, con la diffusione di dati personali per intimidire, con la costruzione artificiale di immagini sessualizzate per umiliare. Può annidarsi nelle parole, nei commenti, nelle campagne di odio che colpiscono la reputazione e l’identità delle donne nello spazio pubblico e digitale.

Per questo motivo non possiamo permetterci di parlarne soltanto il 25 novembre. Le ricorrenze hanno un valore simbolico importante, ma la tutela dei diritti fondamentali non può essere confinata a una giornata. La violenza di genere è un tema quotidiano, giuridico e sociale insieme, che riguarda la sicurezza, la libertà e la dignità delle donne ogni giorno dell’anno.

Parlarne ogni giorno significa informare, riconoscere i segnali, sostenere le vittime, ma anche pretendere strumenti normativi e investigativi adeguati alle nuove forme di violenza. Significa, soprattutto, cambiare lo sguardo collettivo: smettere di considerare questi reati come episodi isolati o “privati” e riconoscerli per ciò che sono — violazioni dei diritti umani e della libertà personale.

Il diritto penale interviene quando il danno è già avvenuto. La società, invece, ha il compito di prevenirlo. Ed è una responsabilità che non può essere esercitata una volta l'anno, ma ogni giorno.

**REVENGE PORN
PUBBLICARE (O MINACCIARE DI PUBBLICARE) MATERIALE INTIMO
SENZA CONSENSO**

Il Revenge Porn è la diffusione di foto o video intimi di una persona senza il suo consenso, spesso per vendetta, ricatto o umiliazione.

Anche minacciare di diffonderli è reato.

NORMATIVA ITALIANA

È un reato specifico previsto dall'art. 612-ter del Codice Penale (introdotto nel 2019 – “Codice Rosso”).

È punito chi:

- Diffonde immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona ritratta
- Anche se il materiale era stato ottenuto con il consenso
- Anche chi riceve e ricondivide commette reato

PENA

- Reclusione da 1 a 6 anni
- Multa da 5.000 a 15.000 euro
- Pene più gravi se fatto da ex partner, per vendetta o con mezzi informatici

Il Revenge Porn, consiste nell'invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, da parte di chi li ha realizzati o sottratti e senza il consenso della persona cui si riferiscono, di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Tale diffusione avviene di solito a scopo vendicativo (ad esempio per "punire" l'ex partner che ha deciso di porre fine ad un rapporto amoroso), per denigrare pubblicamente, ricattare, bullizzare o molestare. Si tratta quindi di una pratica che può avere effetti drammatici a livello psicologico, sociale e anche materiale sulla vita delle persone che ne sono vittime.

È molto importante riflettere su come prevenire e difendersi da questo tipo di fenomeni attraverso una corretta protezione e gestione dei nostri dati personali.

Sul Sito del Garante Protezione dei dati personali vi è un servizio di segnalazione molto importante che consente al Garante di intervenire per rimuovere il video diffuso nel web.

LA PRIMA E PIÙ IMPORTANTE FORMA DI DIFESA SONO SEMPRE LA CONSAPEVOLEZZA E LA PRUDENZA.

Spesso accade che i dati personali vengano immessi dagli stessi interessati nel circuito di messaggistica e social network, sfuggendo così ogni controllo e rendendone impossibile la cancellazione una volta diffusi.

Per proteggere i dati personali eventualmente presenti nei tuoi dispositivi (smartphone, pc o tablet), è sempre bene utilizzare adeguate misure di sicurezza: ad esempio, password che proteggono i dispositivi e/o le cartelle in cui conservi i file, sistemi di crittografia per rendere illeggibili i file agli altri, sistemi anti-virus e anti-intrusione per i dispositivi.

PROTEGGERE ANCHE I DATI DEGLI ALTRI

Se si ricevono foto o immagini a contenuto sessualmente esplicito che riguardano altre persone, bisogna evitare di essere complice di comportamenti illeciti nei confronti delle stesse e quindi non diffonderle, cancellarle e se del caso fare una segnalazione alla Polizia postale (<https://www.commissariatodips.it/>).

IL MATRIMONIO FORZATO

COSTRINGERE QUALCUNO A SPOSARSI SENZA LIBERTÀ

Il matrimonio forzato è quando una persona viene costretta a sposarsi contro la sua volontà con minacce, violenza, pressioni psicologiche o approfittando della sua vulnerabilità.

Se non c'è libertà di scelta, è reato.

NORMATIVA ITALIANA

È un reato specifico previsto dall'art. 558-bis del Codice Penale.

È reato chi:

- Costringe qualcuno a sposarsi con violenza, minaccia o pressione
- Oppure induce al matrimonio approfittando di inferiorità, dipendenza o vulnerabilità
- Vale anche se il matrimonio è celebrato all'estero

PENA

- Reclusione da 1 a 5 anni

Pene più gravi se la vittima è minorenne

CYBERSTALKING

PERSECUZIONE ONLINE RIPETUTA CHE PROVOCA PAURA O ALTERA LA VITA DELLA VITTIMA

Il cyberstalking è perseguitare una persona tramite internet o telefono (social, chat, email, messaggi, ecc.) con minacce, molestie, controlli continui o intimidazioni.

La vittima vive ansia, paura o cambia le proprie abitudini di vita.

NORMATIVA ITALIANA

Il cyberstalking rientra nel reato di atti persecutori – art. 612-bis del Codice Penale.

È reato chi:

- Molesta o minaccia ripetutamente qualcuno
- Anche con strumenti digitali
- Causando paura, ansia, o costringendo la vittima a cambiare vita

PENA

Reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi

Pene più gravi se:

- è un ex partner
- la vittima è minorenne o vulnerabile
- si usano strumenti informatici

DOXING

PUBBLICARE DATI PERSONALI DI QUALCUNO SENZA CONSENSO PER DANNEGGIARLO

Il Doxing è pubblicare o diffondere online i dati personali di qualcuno (indirizzo, telefono, lavoro, documenti, ecc.) senza il suo consenso, per metterlo in difficoltà, spaventarlo, vendicarsi o farlo attaccare da altri.

In pratica: “ti espongo su internet per farti del male”.

NORMATIVA ITALIANA

In Italia non esiste un reato con il nome “Doxing”, ma è comunque punibile perché può violare diverse leggi:

Può costituire reato per:

- Violazione della privacy (Codice della Privacy + GDPR – art. 167 D.lgs. 196/2003)

- Atti persecutori (stalking) – art. 612-bis c.p. (se crea paura o persecuzione)
- Minacce – art. 612 c.p.
- Diffamazione – art. 595 c.p.
- Sostituzione di persona – art. 494 c.p. (in certi casi)

Dipende da cosa pubblici e con quale scopo.

DEEPFAKE

CONTENUTO FALSO CREATO CON IA CHE SEMBRA VERO

Un deepfake è un video, audio o immagine finta creato con l'intelligenza artificiale che sembra reale e fa dire o fare a una persona cose che in realtà non ha mai detto o fatto.

In pratica: un falso molto realistico usato per ingannare, diffamare o danneggiare.

NORMATIVA ITALIANA

In Italia non esiste ancora un reato chiamato "deepfake", ma usarlo è spesso reato in base a cosa fai.

Può configurare:

- Diffamazione – art. 595 c.p. (se rovina la reputazione);
- Sostituzione di persona – art. 494 c.p.;
- Trattamento illecito di dati personali – art. 167 Codice Privacy;
- Revenge Porn – art. 612-ter c.p. (se è a contenuto sessuale);
- Truffa – art. 640 c.p. (se serve a ingannare per ottenere vantaggi).

SEXTORTION

RICATTO CON FOTO O VIDEO INTIMI PER OTTENERE QUALCOSA

La sextortion è una forma di ricatto sessuale: qualcuno minaccia di diffondere foto o video intimi di una persona per ottenere soldi, altro materiale sessuale o favori.

In pratica: "Se non fai quello che dico, pubblico i tuoi video/foto".

NORMATIVA ITALIANA

In Italia la sextortion è punita come reato, anche se non si chiama così nel codice:

Può configurare:

- Estorsione – art. 629 c.p. (se chiede soldi o vantaggi)
- Revenge Porn – art. 612-ter c.p. (se diffonde o minaccia di diffondere materiale intimo)
- Minacce – art. 612 c.p.
- Stalking – art. 612-bis c.p. (se la persecuzione è ripetuta)

Spesso si applicano più reati insieme.

PENE

Dipendono dal reato contestato, ma possono arrivare a molti anni di detenzione, soprattutto se:

- la vittima è minorenne;
- il materiale viene diffuso;
- il fatto è continuato nel tempo.
-

SLUT SHAMING

OFFENDERE O UMILIARE QUALCUNO PER LA SUA VITA SESSUALE

NON È UN REATO CON QUESTO NOME, MA PUÒ DIVENTARE DIFFAMAZIONE, MOLESTIA O STALKING.

Lo Slut Shaming è umiliare, insultare o attaccare una persona (di solito una donna) per il suo comportamento, aspetto o vita sessuale, chiamandola ad esempio “facile”, “poco di buono”, ecc.

In pratica: giudicare e offendere qualcuno per la sua libertà sessuale.

NORMATIVA ITALIANA

In Italia non esiste un reato che si chiama “slut shaming”, ma chi lo fa può commettere reati:

Può configurare:

- Diffamazione – art. 595 c.p. (se lo fai in pubblico o online)
- Ingiuria (oggi sanzione civile, non più reato)
- Stalking – art. 612-bis c.p. (se è ripetuto e persecutante)
- Molestie – art. 660 c.p.

Se avviene sui social o in gruppo, è più grave.



STRUMENTI OPERATIVI A DIFESA DELLE DONNE

Quando si parla di violenza contro le donne, troppo spesso l'attenzione si concentra soltanto sul momento della denuncia o sull'intervento repressivo dopo che il reato è stato consumato. Ma la vera sfida, oggi, per le Forze di Polizia e per le Istituzioni, è quella della prevenzione e della protezione anticipata: intervenire prima che la violenza esploda, prima che si trasformi in un fatto irreparabile.

Negli ultimi anni il sistema della sicurezza pubblica ha sviluppato strumenti concreti, operativi e accessibili per sostenere le vittime e intercettare precocemente le situazioni di rischio. Non si tratta solo di procedure formali, ma di presidi di prossimità che mirano a creare un rapporto di fiducia tra cittadini e forze dell'ordine. Strumenti come il "Violenzametro" dell'Arma dei Carabinieri, l'App della Polizia di Stato "YouPol" e l'istituto dell'ammonimento del Questore rappresentano oggi un modello integrato di tutela: tecnologico, giuridico e umano.

Il **Violenzametro**, ad esempio, nasce per aiutare le donne a riconoscere i segnali della violenza nelle relazioni affettive, spesso sottovalutati o normalizzati. È uno strumento di autovalutazione che consente di comprendere se si è in presenza di comportamenti controllanti, minacciosi o persecutori e orienta verso i canali di aiuto disponibili.

YouPol, invece, offre la possibilità di segnalare in modo diretto e anche anonimo episodi di violenza domestica, stalking, bullismo e spaccio, rendendo il contatto con la Polizia di Stato più immediato e meno intimidatorio, soprattutto per i più giovani.

Accanto agli strumenti tecnologici esiste poi un presidio giuridico di fondamentale importanza: l'**Ammonimento del Questore**. Si tratta di una misura di prevenzione prevista dal nostro Ordinamento che consente di intervenire tempestivamente nei casi di atti persecutori, violenza domestica o cyberstalking anche in assenza di una querela formale. L'ammonimento ha una duplice funzione: da un lato richiamare formalmente l'autore delle condotte alla cessazione immediata dei comportamenti violenti; dall'altro offrire alla vittima un primo livello di tutela istituzionale, spesso decisivo per interrompere l'escalation.

Questi strumenti non sostituiscono la denuncia né l'azione penale, ma rappresentano una rete di protezione anticipata. La prevenzione passa attraverso l'informazione, la fiducia e la collaborazione tra cittadini e istituzioni. Ed è proprio su questo terreno che si gioca oggi la partita più importante nella difesa delle donne dalla violenza.

Comprendere come funzionano questi strumenti e quando utilizzarli significa rafforzare la sicurezza collettiva e offrire alle donne la possibilità di non sentirsi sole nel momento in cui decidono di chiedere aiuto. La prevenzione, in materia di violenza di genere, non è un principio astratto: è un'azione concreta che parte dalla conoscenza e dall'accesso agli strumenti di tutela disponibili.

VIOLENZAMETRO

Credi di essere vittima di violenza di genere?

Se ti è capitato, o ti capita, di ritrovarti in una delle situazioni qui descritte, segui i consigli, chiedi aiuto e denuncia!

SEI VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE SE:

- Ti ignora - Ti inganna - Ti sminuisce - Ti umilia - Ti controlla	Fai attenzione <u>Il rapporto con il tuo partner potrebbe peggiorare!</u> Parlane con i tuoi familiari e amici Richiedi un supporto psicologico
- Ti ricatta - Ti isola - Ti provoca sensi di colpa - Ti perseguita - Ti maltratta	Chiedi supporto <u>Chiama il numero di pubblica utilità 1522</u> Rivolgiti ad un centro antiviolenza
- Con lui non ti senti al sicuro - Ti colpisce/ferisce - Ti minaccia di morte - Ti minaccia con armi - Ti costringe ad avere rapporti sessuali - Pensi che potrebbe essere capace di ucciderti o farti del male	Chiama 112 <u>Per richiedere l'aiuto delle forze dell'ordine</u> Recati in qualsiasi caserma dell'arma dei carabinieri o commissariato di polizia per denunciare. Se sei ferita chiama 112 o recati al pronto soccorso

Per saperne di più visita l'area tematica del sito

www.carabinieri.it



APP YOU POL

YouPol è un'applicazione gratuita della Polizia di Stato che consente ai cittadini di segnalare episodi di violenza, bullismo, spaccio di droga e altre situazioni di pericolo, anche in forma anonima. È uno strumento pensato per facilitare il contatto diretto con le Forze dell'Ordine in modo semplice, rapido e sicuro.

A cosa serve

Con YouPol è possibile segnalare:

- violenza domestica e di genere;
- atti di bullismo e cyberbullismo;
- spaccio di droga;
- altre situazioni di illegalità o pericolo;

Le segnalazioni vengono ricevute direttamente dalla Polizia di Stato.

Come funziona

L'app è disponibile per **smartphone e tablet**

È possibile:

- inviare **messaggi**;
- inviare **foto**;
- inviare **video**;
- indicare la **posizione**;

Le segnalazioni possono essere:

- **Nominative**;
- oppure **anonime**;

Vantaggi

- Non serve telefonare;
- È utilizzabile anche in situazioni di **pericolo o difficoltà a parlare**;
- Consente un **contatto discreto e immediato** con la Polizia;
- È semplice e gratuita.

YOUPOL NON SOSTITUISCE IL NUMERO DI EMERGENZA 112

Molestata sul treno, donna si salva chiedendo aiuto con la app YouPol: uomo bloccato dai poliziotti

25 gennaio 2026

Voghera (Pavia), la geolocalizzazione ha permesso alla centrale operativa di far intervenire gli agenti a bordo del treno in viaggio da Milano a Livorno

Viaggiava da sola su un treno Intercity partito da Milano e diretto a Livorno quando un uomo ha iniziato a importunarla con atteggiamenti e gesti a sfondo sessuale. Una situazione di forte disagio e

paura, che avrebbe potuto degenerare, ma che si è conclusa senza conseguenze grazie alla prontezza della vittima e a uno strumento digitale sempre più centrale nella sicurezza dei cittadini.

La giovane, infatti, ha utilizzato YouPol, l'app ufficiale della *Polizia di Stato*, inviando una segnalazione direttamente dal convoglio. Grazie alla geolocalizzazione, l'allarme è arrivato in tempo reale alla centrale operativa della Polfer di Milano, che ha immediatamente attivato gli agenti della polizia ferroviaria di Voghera, nel Pavese.

L'uomo fatto scendere dal treno

L'intervento è stato rapido ed efficace, gli agenti hanno individuato il presunto responsabile e lo hanno fatto scendere dal treno alla prima fermata utile. La donna ha così potuto proseguire il viaggio in sicurezza e tranquillità, mentre sul caso sono stati avviati ulteriori accertamenti.

AMMONIMENTO DEL QUESTORE

DEFINIZIONE GIURIDICA

L'ammonimento del Questore è un provvedimento amministrativo di natura preventiva, adottato dal Questore ai sensi dell'art. 8 del Decreto-Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella Legge 23 aprile 2009, n. 38. La misura ha lo scopo di dissuadere un soggetto da comportamenti che possono evolvere in reati, tutelando la persona offesa prima dell'instaurazione di un procedimento penale.

NON si tratta di una condanna penale, ma di un avvertimento formale con efficacia giuridica.

NATURA GIURIDICA

Tipologia: misura amministrativa preventiva con finalità di tutela della vittima e di prevenzione del reato.

Autorità competente: il Questore, ovvero il capo della Polizia nella provincia.

Momento di applicazione: può essere emesso prima della presentazione di querela e dell'avvio dell'azione penale

FINALITÀ

Dissuadere il soggetto dal reiterare condotte moleste, minacciose o violente.

Protezione urgente della vittima, evitando che la situazione degeneri in reato.

Favorire una risposta rapida di pubblica sicurezza ancor prima dell'intervento giudiziario.

Presupposti e condizioni

Perché l'ammonimento sia adottabile è necessario:

Condotte idonee a integrare fatti penalmente rilevanti (es. atti persecutori, stalking, violenza domestica).

Richiesta della persona offesa o segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Valutazione discrezionale del Questore sulla fondatezza della segnalazione.

Non è necessaria la piena prova della responsabilità penale del soggetto ammonito; è sufficiente la valutazione di indizi e circostanze tali da giustificare l'avvertimento.

CONSEGUENZE GIURIDICHE

A) In ambito penale

Non costituisce condanna, ma ha effetti processuali: se il soggetto poi commette gli stessi fatti, il reato può diventare procedibile d'ufficio e la pena può essere aumentata.

B) In ambito amministrativo

Può incidere su porti d'armi, impieghi pubblici o licenze connesse alla sicurezza.

RAPPORTO CON IL PROCEDIMENTO PENALE

L'ammonimento è anteriore alla querela o all'avvio di un'indagine.

La sua violazione può facilitare l'intervento d'ufficio del Pubblico Ministero.

Non sostituisce misure cautelari penali più incisive (es. ammonimento giudiziario, divieto di avvicinamento), ma può favorirne l'attivazione. (Principio ricavabile dalla giurisprudenza e dottrina).

Rimedi e impugnazioni

Essendo un atto amministrativo, l'ammonimento può essere impugnato:

davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR);

con ricorso gerarchico presso il Ministero dell'Interno.

Alcune pronunce chiariscono che l'ammonimento non può essere revocato in autotutela se non in casi eccezionali.

CRITICITÀ E PROFILI GIURISPRUDENZIALI

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha censurato casi di ammonimento per violazione del diritto alla vita privata (art. 8 CEDU) se motivazione generica.

La giurisprudenza evidenzia l'importanza di motivazioni specifiche e adeguate nel provvedimento.

CONCLUSIONE

L'ammonimento del Questore è uno strumento fondamentale di tutela preventiva nel sistema italiano, concepito per proteggere la vittima e dissuadere condotte pericolose prima dell'intervento penale pieno. Sebbene non sia una condanna, la sua applicazione ha effetti giuridici reali e può influenzare successivi profili processuali e amministrativi.